MISURE URGENTI PER IL RILANCIO COMPETITIVO DEL SETTORE AGROALIMENTARE

Art. 4-quindecies

Disposizioni per la produzione della "mozzarella di bufala campana" (DOP

1. A decorrere dal 1 gennaio 2013 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attivita', il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 giugno 2009, a definire le modalita' per l'attuazione del presente articolo. (7)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2013, non più in vigore dal 31 maggio 2013 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare
Estremi	Decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2008

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 388) che e' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici di cui al comma 1 del presente articolo.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-il-rilancio-competitivo-del-settore-agroalimentare/art-4-quindecies-disposizioni-per-la-produzione-della-mozzarella-di-bufala-campana-dop/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it